

Codice DB1401

D.D. 13 giugno 2014, n. 1706

**Parere su istanza di sdemanializzazione di area del demanio idrico, di un tratto dell'ex-alveo del torrente Varaita, sita nel Comune di Brossasco (CN), richiedente Sig. Giacomo SASIA.**

Premesso che

- con nota prot. n. 2014/2745/DR-TO del 28/02/2014 l' Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d' Aosta, ha richiesto alla Regione Piemonte parere in merito all' istanza presentata dal sig. SASIA Giacomo in data 12/02/2014 per la sdemanializzazione di un' area appartenente al demanio idrico sita nel Comune di Brossasco (CN) censita al catasto terreni del Comune al foglio 28 mappale 610, avente una superficie di 1304,00 mq circa;

- con D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011 la Giunta regionale ha adottato le disposizioni e i criteri per l' espressione del parere unico regionale in merito alle procedure di sdemanializzazione e di vendita per sconfinamento di aree del demanio idrico, richiesto ai sensi degli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 20/06/2002 e 30/11/2006;

- le predette deliberazioni richiamano, in particolare, le valutazioni da effettuarsi ai sensi dell' art. 5 della legge n. 37/1994, il quale stabilisce che il rilascio delle concessioni nonché le variazioni all' uso dei beni del demanio idrico sono soggetti ad esplicito provvedimento amministrativo che ne assicuri la tutela del buon regime delle acque, dell' equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi realizzati, ed attribuiscono alle valutazioni idrauliche valore pregiudiziale rispetto alla altre che compongono il parere unico regionale, disponendo che non si proceda all' acquisizione degli ulteriori pareri in caso di parere idraulico negativo;

- nella nota prot. n. 25562/DB14.10 del 13/05/2014 il Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Cuneo ha espresso, in merito all' istanza in oggetto, il seguente parere: "... - COMPATIBILITA' CON IL RISPETTO DEL BUON REGIME DELLE ACQUE (LEGGE N. 37/94 ART. 5 COMMA 2): Tenuto conto di quanto indicato in premessa, degli accertamenti idraulici effettuati e del fatto che i terreni costituenti ex alveo si trovano oltre il rilevato della strada provinciale e che l' attuale sponda del Varaita risulta stabilizzata e consolidata con opere di difesa in diversi tratti, per quanto riguarda gli aspetti idraulici si esprime parere favorevole in linea con quanto aveva già dichiarato l' AIPO con il parere n. 14983 del 30/01/2004. - COMPATIBILITA' CON LA TUTELA DELL' EQUILIBRIO GEOSTATICO E GEOMORFOLOGICO (Legge . n. 37/94 Art. 5 – comma 2): viste le caratteristiche del tratto, accertata l' impossibilità di una sua naturale riattivazione anche nel caso di eventuali scenari idraulici catastrofici, si evidenzia che la variazione d' uso delle aree in questione appartenenti all' ex alveo può ritenersi compatibile con la tutela dell' equilibrio geostatico e geomorfologico del sito. ... .";

- essendo favorevoli le valutazioni in linea idraulica ed in merito alla tutela dell' equilibrio geologico e geomorfologico, si è provveduto all' acquisizione degli ulteriori pareri;

- in relazione agli aspetti naturalistici e ambientali la Direzione Ambiente con nota prot. n. - 7428/DB10.15 del 5/06/2014 ha espresso il seguente parere: "...- il tratto di ex alveo della torrente in questione non risulta incluso nel novero dei canali ed opere demaniali; - il torrente Varaita è un corpo idrico designato nel piano di gestione del Po, ma l' area in questione non fa più parte

dell'alveo attuale del corso d'acqua - come si evince dalla relazione dell'autorità idraulica - e inoltre si trova ad una tale distanza da esso, che non risulta interessata ad alcuna attività di monitoraggio del corso d'acqua, né la può influenzare; - il tratto di sedime oggetto di sdemanializzazione non risulta interferire con aree protette e non è soggetto a verifica o valutazione ai sensi della legge regionale 40/1998; - Quanto sopra premesso e considerato si ritiene, per quanto di competenza della scrivente Direzione, che non esistano peculiari valenze di carattere naturalistico-ambientale ostative alla realizzazione della richiesta di sdemanializzazione del tratto di ex-alveo del torrente Varaita per una superficie totale di mq. 1.304, censito al mappale n. 610 del foglio 28 del comune di Brossasco (CN). ...”;

#### IL DIRIGENTE

viste la D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e la D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011;  
preso atto dei pareri citati in premessa;

determina

- di esprimere parere favorevole alla sdemanializzazione dell'area demaniale sita nel Comune di Brossasco (CN) censita al catasto terreni del Comune al foglio 28 mappale 610, avente una superficie di 1304,00 mq circa;

- di inviare all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta copia dei pareri citati in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l. r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente  
Maria Gambino